

Allegato "A" al n. 12.962 di rep.

n. 8.545 di racc.

STATUTO DI FONDAZIONE ETS

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO DELLA FONDAZIONE

art.1) Su iniziativa della "CONGREGAZIONE SUORE DI CARITA' DELLE SANTE BARTOLOMEA CAPITANIO E VINCENZA GEROSA", comunemente conosciute come "Suore di Maria Bambina", Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a norma del D. R. 12.12.1932 n. 2012, iscritto nel Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Milano al n. 631, è costituita, a norma degli artt. 14 e seguenti del codice civile e del Decreto Legislativo n. 117/2017 (c.d. Codice del Terzo Settore), una Fondazione sotto la denominazione:

"Fondazione MEULI' ETS".

Essa indicherà negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione medesima.

art.2) La Fondazione ha sede in Milano, via Santa Sofia n. 17. Il trasferimento dell'indirizzo è deliberato dal Consiglio direttivo e pubblicizzato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (c.d. RUNTS).

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti con deliberazione del Consiglio direttivo sia in Italia che all'estero al fine di svolgere attività di promozione, nonché di sviluppo e incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali o di supporto alla Fondazione stessa.

art.3) La Fondazione è apartitica ed esercita attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, delle attività aventi ad oggetto:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto

della povertà educativa;

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

In particolare la Fondazione persegue le proprie finalità statutarie svolgendo le seguenti specifiche attività:

sostegno di attività, iniziative e progetti di solidarietà sociale, realizzati in Paesi dell'Unione Europea e/o in Paesi al di fuori dell'Unione Europea, a favore di persone in situazione di disagio e nei seguenti settori:

- beneficenza: aiuto economico destinato a persone o gruppi bisognosi individuati dai referenti in loco e sottoposti all'attenzione della Fondazione attraverso richieste specifiche di sostegno per sopperire le necessità primarie e avviare processi di promozione delle persone o gruppi destinatari;

- educazione: fornitura di materiale didattico a giovani in situazione di svantaggio economico, con l'obiettivo di incentivare la formazione in loco, ciò anche attraverso lo strumento della cd. "adozione a distanza", diffondendo e attuando programmi di cooperazione a livello nazionale ed internazionale, finalizzati principalmente alla prevenzione dell'abbandono scolastico dei minori e diretti ad assicurare la permanenza, per quanto possibile, del bambino nella sua famiglia; sostegno economico per la preparazione di insegnanti e personale educativo qualificato che possano assicurare anche per il futuro percorsi di scolarizzazione; sostegno economico per la realizzazione di adeguate strutture destinate all'istruzione, soprattutto nei contesti rurali totalmente privi di sovvenzioni statali;

- assistenza socio-sanitaria e sanitaria: sostegno generale alla persona e cura delle malattie, con particolare attenzione a quelle infettive, attraverso l'utilizzo di strutture presenti sul territorio, sostegno a lunga distanza, partecipazione a programmi di cooperazione e sviluppo, coinvolgimento di persone, organismi ed istituzioni in grado di contribuire al miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni povere del mondo, eventuale invio dei volontari nei Paesi in via di sviluppo; formazione di operatori sanitari locali, per garantire un presidio sanitario anche nelle zone più emarginate;

- soccorso e aiuto in caso di calamità naturali: qualora si verificassero gravi calamità naturali, la Fondazione si premurerà di intervenire in fase di prima emergenza, attraverso l'invio economico e la partecipazione a progetti di aiuto in collaborazione con altri organismi nazionali ed internazionali. A seguito di presentazione di progetti di ricostruzione, la Fondazione ne valuterà la fattibilità e li sosterrà con finanziamenti raccolti da privati o altri Enti; con particolare - ma non esclusiva - attenzione alle popolazioni dei Paesi dove sono presenti le Suore di Carità delle Sante Bartolomea Capitanio e Vincenza Gerosa, dette "di Maria Bambina".

La Fondazione persegue, con metodo di continuità, obiettivi quali il soddisfacimento dei bisogni primari, la salvaguardia della vita umana, l'autosufficienza alimentare, la valorizzazione delle risorse umane, il miglioramento della condizione delle fasce deboli, in particolare l'infanzia.

Per il raggiungimento dei fini di cui sopra, la Fondazione intende perseguire un duplice impegno rivolto sia ai benefattori che ai beneficiari, con lo scopo di educare e promuovere in entrambe le categorie di persone lo stile di carità cristiana che caratterizza l'Ente fondatore, Congregazione delle Suore di Carità delle Sante Bartolomea Capitanio e Vincenza Gerosa.

Tra i potenziali benefattori la Fondazione intende porre in atto cammini formativi di coscientizzazione ed educazione alla mondialità e alla solidarietà tra le persone, in modo particolare i giovani, che sono già in contatto con l'Ente fondatore e raggiungendo altre persone che manifestano sensibilità verso questi temi, attraverso eventi culturali, mostre, testimonianze e iniziative di raccolta fondi per sostenere l'attività benefica.

Nel contempo la Fondazione si propone di promuovere i beneficiari degli aiuti, siano essi persone fisiche o Enti, orientandoli a realizzare progetti che giovino al progresso dell'intera comunità: per raggiungere tale fine, la Fondazione, accanto al tradizionale sostegno a distanza per la scolarizzazione fino al grado medio dei bambini e dei ragazzi, chiederà ai beneficiari di presentare progetti di aiuto, predisposti attuando una ricerca in loco sulle esigenze prioritarie del contesto, la valutazione preventiva del costo di realizzazione del progetto stesso, le fasi attuative e i tempi previsti di realizzazione, il coinvolgimento delle persone della comunità che beneficeranno a termine del progetto, di migliori condizioni logistiche, sanitarie, culturali e sociali.

La Fondazione potrà svolgere ogni attività diretta al perseguimento degli scopi di cui sopra, realizzando quindi iniziative di solidarietà attraverso l'erogazione di sovvenzioni e aiuti umanitari.

La Fondazione intende individuare come settore prevalente d'intervento quello della beneficenza indiretta in quanto le erogazioni saranno effettuate prioritariamente, ma non tassativamente, a favore di persone giuridiche o Enti o Istituzioni che si propongano il perseguimento dei medesimi scopi filantropici e solidali della Fondazione e che operino nel Paese o territorio in cui si manifesta lo stato di bisogno o l'esigenza sociale.

La Fondazione si farà carico, una volta ricevuti i progetti di richiesta d'aiuto, di esaminarli ed eventualmente fornire indicazioni e suggerimenti ai richiedenti per sostenerli nella redazione di progetti sempre più efficaci e mirati al bene comune.

La raccolta fondi non costituirà un'autonoma attività ma sarà strettamente connessa all'attività istituzionale, quale la beneficenza, e di conseguenza avrà effetto su tutte le attività svolte dalla Fondazione come il sostegno socio-sanitario e l'istruzione.

La raccolta pubblica di fondi si svolgerà in concomitanza di eventi organizzati dalla Fondazione come mostre, convegni, rappresentazioni o concerti.

Inoltre potrà promuovere iniziative funzionali alla realizzazione degli scopi e finalità della Fondazione stessa, quali, a titolo esemplificativo e non tassativo:

- a. allestire, gestire e sovrintendere iniziative educative che abbiano come scopo la diffusione e la conoscenza delle aree di sottosviluppo; la sensibilizzazione alle diverse culture e alle diverse religioni; la conoscenza del lavoro delle suore e dei missionari e delle problematiche connesse;
- b. raccogliere fondi finalizzati al sostegno di interventi, strutture e servizi di cui sopra mediante erogazioni liberali ovvero attraverso lo svolgimento, in via accessoria e strumentale e nei limiti imposti dalla legge, di attività nell'ambito del settore del commercio solidale;
- c. promuovere scambi culturali anche internazionali e iniziative atte a favorire l'intervento di volontari e collaboratori da destinare all'attività di cooperazione allo sviluppo internazionale;
- d. organizzare mostre, convegni, rappresentazioni, concerti o eventi in genere, sempre nell'ambito degli scopi predetti;
- e. svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

La Fondazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata, nell'ambito e nei limiti degli scopi statutari.

La Fondazione potrà svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti definiti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi ai sensi dell'art. 17 co. 3 della Legge 23/8/1988 n. 400, sentita la Cabina di Regia di cui all'articolo 97 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa.

PATRIMONIO

art.4) Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dal fondo di dotazione iniziale, così come descritto nell'atto costitutivo;
- b) dai beni mobili e immobili di proprietà della Fondazione;
- c) dai fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio, che il Consiglio direttivo abbia deliberato di destinare a patrimonio;
- d) da donazioni, legati, lasciti, con esplicita destinazione a patrimonio.

art.5) I proventi con cui provvedere all'attività ed alla vita della Fondazione sono costituiti:

- a) dai redditi dei beni patrimoniali e dai proventi della propria attività;
- b) da erogazioni e contributi di natura non corrispettiva da parte di cittadini, enti pubblici e privati;
- c) dai contributi erogati dall'Ente Fondatore;
- d) dalle raccolte pubbliche di fondi, c.d. "fund raising".

La Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione ed erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentiti la Cabina di Regia di cui all'articolo 97 del Codice del Terzo Settore e il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Quando risulta che il patrimonio minimo è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

ORGANI DELLA FONDAZIONE

art.5) Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio direttivo;
- b) il Presidente;
- c) il Segretario generale;
- d) l'Organo di controllo;
- e) laddove richiesto dalla Legge, il Revisore od il Collegio dei revisori.

CONSIGLIO DIRETTIVO

art.6) La Fondazione è retta ed amministrata da un Consiglio direttivo composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) membri, compreso il presidente, nominati dal Fondatore; essi durano in carica tre esercizi e sono rinominabili.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

art. 7) Eventuali sostituzioni dei componenti del Consiglio direttivo, dimissionari o decaduti nel corso del mandato, devono essere effettuate ai sensi dell'articolo 6 che precede. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Nel caso di cessazione della maggioranza dei Consiglieri originariamente nominati, l'intero Consiglio sarà

automaticamente decaduto e occorrerà procedere al rinnovo dell'intero Consiglio direttivo stesso, nel rispetto di quanto sopra indicato.

Il Consiglio decaduto, rimane comunque in carica fino alla sua sostituzione.

art. 8) La carica di consigliere è gratuita, salvo eventuali rimborsi per le spese sostenute.

art. 9) Il Consiglio direttivo è convocato con lettera raccomandata, telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica almeno sette giorni prima della riunione o, nei casi di urgenza, almeno il giorno prima, contenente l'indicazione di data, ora, luogo della riunione e degli argomenti da trattare.

Le adunanze del Consiglio direttivo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'organo di controllo.

Le riunioni del Consiglio direttivo si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

A. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

B. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

C. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, l'adunanza si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio direttivo è richiesta la presenza di almeno la metà dei Consiglieri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Per le modifiche statutarie, occorre il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Per lo scioglimento della Fondazione, occorre il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) degli aventi diritto.

Delle deliberazioni del Consiglio direttivo si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario generale.

art. 10) E' fatto obbligo ai Consiglieri di partecipare alle riunioni di Consiglio. Qualora un Consigliere non partecipasse a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo o comunque, se inferiori, a quelle tenute nel corso di un intero esercizio sociale, è considerato dimissionario.

art. 11) Il Consiglio direttivo si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da un terzo dei suoi membri o da un componente dell'organo di controllo.

Le sedute del Consiglio direttivo sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dalla persona designata dagli intervenuti.

art. 12) Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione, compresi, fra gli altri, quelli di:

- a) assicurare il conseguimento degli scopi della Fondazione;
- b) approvare i bilanci consuntivi entro il mese di giugno ed eventualmente il bilancio sociale;
- c) emanare regolamenti e norme per l'organizzazione ed il funzionamento della Fondazione;
- d) acquistare ed alienare beni mobili ed immobili; accettare eredità e legati; determinare l'impiego dei contributi, delle erogazioni e dei mezzi finanziari a disposizione della Fondazione;
- e) negoziare e concludere con istituti di credito la concessione di prestiti, mutui o altre forme di finanziamento, anche mediante prestazione di garanzie in favore proprio o di altri soggetti senza scopo di lucro;
- f) decidere la partecipazione della Fondazione a bandi, gare o procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate, predisponendo e sottoscrivendo i relativi atti;
- g) conferire incarichi a soggetti terzi per la realizzazione degli scopi statutarî;
- h) promuovere e/o organizzare eventi (seminari, giornate di studio, convegni, ecc.) finalizzati alla sensibilizzazione del pubblico sull'attività della Fondazione e le sue finalità;
- i) deliberare le modifiche dello statuto e lo scioglimento della Fondazione, nominando i liquidatori.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.

Le limitazioni dei poteri degli amministratori non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonchè a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Gli amministratori, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile e dell'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.

L'organo di controllo, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ovvero il pubblico ministero possono agire ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile, in quanto compatibile.

Oltre a quanto previsto all'art. 10, sono cause di esclusione dal Consiglio direttivo:

- il mancato rispetto delle norme statutarie;
- l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione;
- l'aver subito condanne per reati finanziari e fallimentari;
- l'essere nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
- la mancata accettazione o la violazione del Codice Etico della Congregazione.

L'esclusione deve essere deliberata a maggioranza assoluta del Consiglio direttivo, senza conteggiare il voto del soggetto in questione.

CARICHE SOCIALI

art. 13) Il Consiglio direttivo nominerà tra i suoi membri il Presidente ed il Segretario generale che resteranno in carica quanto il Consiglio stesso.

PRESIDENTE

art. 14) **Il Presidente rappresenta legalmente la Fondazione** nei confronti dei terzi ed in giudizio, dura in carica tre anni e può essere riconfermato una o più volte.

Il Presidente presiede le riunioni del Consiglio direttivo, ne cura l'esecuzione delle deliberazioni e inoltre assolve normalmente funzioni di coordinatore dei lavori della Fondazione.

Egli adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio direttivo entro 30 (trenta) giorni dall'assunzione del provvedimento medesimo.

SEGRETARIO GENERALE

art. 15) Il Segretario generale dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo e ne sottoscrive i verbali.

Il Segretario generale ha il compito di attuare le deliberazioni del Consiglio direttivo, secondo le indicazioni fornite dal Presidente, assicurando il miglior funzionamento della struttura, gestendo il personale dipendente e i collaboratori, proponendo ogni iniziativa utile o necessaria alla realizzazione degli scopi sociali,

gestendo l'attività ordinaria della Fondazione.

ORGANO DI CONTROLLO

art. 16) La nomina di un organo di controllo monocratico o collegiale (in ragione di tre membri) è obbligatoria.

L'organo di controllo viene nominato dall'Ente fondatore.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo Settore, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice medesimo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

REVISORE O COLLEGIO DEI REVISORI

art. 17) Salvo quanto previsto dall'articolo 30), comma 6 del Codice del Terzo Settore, deve essere nominato un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, quando la Fondazione superi per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: Euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila virgola zero zero);
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: Euro 3.000.000,00 (tre milioni virgola zero zero);
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 (venti) unità;

salve eventuali modifiche dei suddetti parametri, cui gli

stessi si intenderanno adeguati.

L'obbligo di cui al comma 1 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10 del Codice del Terzo Settore.

L'organo di revisione viene nominato dall'Ente fondatore.

La carica di revisore è inconciliabile con quella di consigliere, ha la durata di tre esercizi ed è rinnovabile anche più volte.

I revisori partecipano alle riunioni di approvazione del bilancio e possono, su loro richiesta, assistere alle riunioni del Consiglio direttivo.

LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

art. 18) Oltre le scritture prescritte negli articoli 13 (scritture contabili), 14 e 17, comma 1 (registro dei volontari non occasionali) del Codice del Terzo Settore, l'ETS deve tenere:

a) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali; che sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

BILANCIO DI ESERCIZIO E BILANCIO SOCIALE

art.19) L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio direttivo procederà alla redazione del bilancio, unitamente al programma dell'attività per il nuovo esercizio.

La Fondazione dovrà redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore e depositato nei termini di legge.

Gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 (un) milione di Euro devono depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 D.Lgs. 117 del 2017 e il Consiglio nazionale del Terzo settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle

attività svolte.

Gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila Euro annui devono in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa di cui all'articolo 41 D.Lgs. 117 del 2017 cui aderiscano, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti.

art. 20) Eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere utilizzati per la realizzazione delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili le operazioni di cui all'articolo 8, terzo comma del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore).

TRASFORMAZIONE - SCIOGLIMENTO

art. 21) La Fondazione può operare reciproche trasformazioni, fusioni o scissioni con altre fondazioni o associazioni. La trasformazione produce gli effetti di cui all'articolo 2498 codice civile. Gli atti relativi alle trasformazioni, alle fusioni e alle scissioni sono iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

art. 22) La Fondazione ha durata illimitata.

In caso di scioglimento della Fondazione, il Consiglio nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, di cui all'articolo 45, comma 1 del Codice del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore con finalità analoghe, individuato dal Consiglio. Nel caso in cui il Consiglio direttivo non individui l'Ente cui devolvere il patrimonio residuo il liquidatore provvederà a devolverlo nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o difformità del parere sono nulli.

Se l'ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore accerta, anche d'ufficio, l'esistenza di una delle cause di estinzione o scioglimento dell'ente, ne dà comunicazione agli amministratori e al presidente del tribunale ove ha sede l'ufficio del Registro Unico

Nazionale presso il quale l'ente sarà iscritto affinché provveda ai sensi dell'articolo 11 e seguenti delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Chiusa la procedura di liquidazione, il presidente del tribunale provvede a che ne sia data comunicazione all'ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore per la conseguente cancellazione dell'ente dal Registro.

La cancellazione di un ente dal Registro Unico Nazionale avviene a seguito di istanza motivata da parte dell'Ente del Terzo Settore iscritto o di accertamento d'ufficio, anche a seguito di provvedimenti della competente autorità giudiziaria ovvero tributaria, divenuti definitivi, dello scioglimento, cessazione, estinzione dell'ente ovvero della carenza dei requisiti necessari per la permanenza nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'ente cancellato dal Registro Unico Nazionale per mancanza dei requisiti che vuole continuare a operare ai sensi del codice civile deve preventivamente devolvere il proprio patrimonio ai sensi dell'articolo 9, limitatamente all'incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui l'ente è stato iscritto nel Registro Unico Nazionale.

Se vengono meno i requisiti per l'iscrizione dell'Ente del Terzo Settore in una sezione del Registro, ma permangono quelli per l'iscrizione in altra sezione del Registro stesso, l'ente può formulare la relativa richiesta di migrazione che deve essere approvata con le modalità e nei termini previsti per l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale.

Avverso il provvedimento di cancellazione dal Registro, è ammesso ricorso avanti al tribunale amministrativo competente per territorio.

RINVIO

art. 23) Per quanto non previsto dal presente statuto si intendono applicabili le norme di legge vigenti in materia di Fondazioni e di Enti del Terzo Settore, a decorrere dalla loro entrata in vigore.

MODIFICHE

art. 24) Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono risultare da atto pubblico (necessariamente in caso di personalità giuridica) o da scrittura privata autenticata o registrata e diventano efficaci con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

F.TO EMANUELA LOREDANA BRAMBILLA

F.TO PRISCA VENTURA NOTAIO - L.T.